

DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2023

528/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1273^a riunione del 21 novembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) 984/2013, che istituisce un Codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) ed abroga il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 ottobre 2023, n. 325 (di seguito: D.M. 325/2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);

- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 07 maggio 2019, 168/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 168/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2023/R/gas);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas) del 10 novembre 2023, prot. Autorità 70878 del 13 novembre 2023 (di seguito: comunicazione 13 novembre 2023);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 16 novembre 2023, prot. Autorità 72640 del 17 novembre 2023 (di seguito: comunicazione 17 novembre 2023);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all’Autorità previa consultazione dei soggetti interessati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 319/2023/R/gas, l’Autorità ha previsto un’armonizzazione nei processi gestionali di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano clienti finali termoelettrici e clienti finali industriali ed ha, a tal fine, aggiornato le pertinenti disposizioni della deliberazione 137/02 per garantire la possibilità ai suddetti clienti di ricorrere ai conferimenti infrannuali di tipo trimestrale, mensile e giornaliero, ove risulti conferita capacità annuale anche di modesta quantità;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità, tra le altre cose, ha stabilito:
 - la messa a disposizione dei prodotti di capacità di durata mensile e giornaliera da parte dell’impresa di trasporto presso i punti di riconsegna che alimentano clienti finali industriali a decorrere dall’1 ottobre 2023 secondo le medesime tempistiche e modalità già previste per i clienti finali termoelettrici;
 - la definizione da parte dell’impresa di trasporto della tempistica di messa a disposizione del prodotto trimestrale presso i punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici e clienti finali industriali, in considerazione dei tempi necessari all’adeguamento dei sistemi informativi e dei processi amministrativi; comunque, non oltre il prossimo mese di gennaio 2024;
 - l’applicazione di un moltiplicatore pari a 1,85 per il conferimento del prodotto di capacità trimestrale ai clienti finali termoelettrici, consentendo ai soggetti interessati di formulare osservazioni motivate in merito al sopra richiamato moltiplicatore entro l’1 ottobre 2023; il valore del coefficiente moltiplicativo deve intendersi confermato qualora l’Autorità non decida diversamente entro il 15 novembre 2023;
 - che le imprese di trasporto predispongano una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della deliberazione stessa e la trasmettano all’Autorità, previa consultazione degli utenti;
- con riferimento al suddetto alinea, sono state presentate osservazioni da un utente e da due associazioni. Tutti hanno accolto positivamente l’introduzione del prodotto trimestrale, tuttavia secondo un’associazione ed un utente il moltiplicatore proposto dall’Autorità non permetterebbe di cogliere pienamente i benefici derivanti dall’introduzione di un nuovo prodotto di capacità infrannuale poiché molto vicino al moltiplicatore del prodotto di capacità mensile.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 13 novembre 2023, Snam Rete Gas, in esito alla consultazione degli utenti, ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica del proprio codice in recepimento della sopra richiamata deliberazione 319/2023/R/gas;
- con la medesima proposta, inoltre, ha aggiornato le disposizioni del proprio Codice secondo quanto previsto:

- dalla deliberazione 555/2022/R/gas (comma 2.9) in materia di tempistiche delle sessioni di aggiustamento;
- dalla deliberazione 139/2023/R/gas (comma 3.6, punti b. e c.) per chiarire le modalità di applicazione dei corrispettivi di trasporto nel caso di nuovi allacciamenti e discature;
- dalla deliberazione 196/2023/R/gas (comma 4.1) per includere tra le infrastrutture non soggette a regolazione dei depositi di Gnl che, pur essendo connessi alla rete di trasporto e disponendo di un'unità di rigassificazione, svolgono tale servizio in maniera residuale e non come attività principale;
- in fase di consultazione, un utente ed un'associazione hanno evidenziato alla società Snam Rete Gas la necessità di prevedere che il *Servizio di Default Trasporto* sia attivato con le tempistiche di cui alla delibera 319/2023/R/gas a prescindere da eventuali successive richieste di sospensione della discatura da parte di soggetti diversi dall'utente, quali:
 - l'impossibilità dell'impresa di trasporto di esperire il tentativo di discatura per qualsiasi motivo;
 - l'adozione di un provvedimento giudiziale sull'illegittimità della risoluzione del contratto di fornitura;
- con il D.M 325/2023, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato la regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare nelle reti di trasporto e distribuzione al fine di modificare il limite massimo dell'indice di Wobbe;
- con la comunicazione 17 novembre 2023, Snam Rete Gas ha evidenziato, ad integrazione della comunicazione 13 novembre 2023, che l'Allegato 11/A del Codice di Rete è stato aggiornato in recepimento del D.M 325/2023.

RITENUTO CHE:

- nell'ambito della consultazione non siano emersi elementi sufficienti a supporto di una immediata modifica del moltiplicatore per il conferimento del prodotto di capacità trimestrale presso i punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici e clienti finali industriali; e che pertanto l'opportunità di tale verifica possa essere valutata, tenendo conto dei risultati ottenuti, nella definizione delle tariffe di trasporto per il prossimo periodo di regolazione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- la proposta di aggiornamento trasmessa da Snam Rete Gas con la comunicazione 13 novembre 2023, sia coerente con quanto previsto dalle deliberazioni 555/2022/R/gas (comma 2.9), 139/2023/R/gas (comma 3.6, punti b. e c.), 196/2023/R/gas (comma 4.1) e 319/2023/R/gas;
- le integrazioni trasmesse dalla Snam Rete Gas con la comunicazione 17 novembre 2023 siano in linea con le disposizioni del D.M. 325/2023;

- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la suddetta proposta;
- sia, altresì, opportuno chiarire in merito alle osservazioni sopra richiamate sull'attivazione del *Servizio di Default Trasporto* che nel caso di provvedimento giudiziale o amministrativo nei confronti del trasportatore che inibisca la discatura del punto, si conferma l'attivazione del *Servizio di Default Trasporto*. Invece, nel caso di provvedimento giudiziale che riconosca l'illegittimità della risoluzione del contratto di fornitura, o comunque ne paralizzi gli effetti, anche in via cautelare (venendo meno l'operatività del presupposto per l'attivazione del *Servizio di Default Trasporto*) l'Utente del Bilanciamento è tenuto a revocare la richiesta di discatura ai sensi del comma 3.2, lettera c, della deliberazione 249/2012/R/gas. Tuttavia, qualora il provvedimento giudiziale intervenga successivamente al tentativo di discatura, e all'attivazione – con effetti retroattivi – del *Servizio di Default Trasporto*, tale servizio rimarrà attivo, con la conseguenza che il cliente finale potrà richiedere una tutela risarcitoria nei confronti dell'Utente del Bilanciamento

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con la comunicazione 13 novembre 2023, come integrata dalla comunicazione 17 novembre 2023, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini